

Medico condannato a 4 mesi a seguito del decesso di un paziente dopo antibiotico

In primo e secondo grado un farmacista ed un medico di medicina generale venivano riconosciuti colpevoli di omicidio colposo: il primo per aver consegnato un antibiotico a base di cefalosporine senza prescrizione medica; il secondo per aver consentito telefonicamente alla somministrazione del farmaco senza verificare le controindicazioni del prodotto rappresentate da patologia a lui nota.

In sostanza, i fatti si erano svolti in tal modo: una donna avendo il marito accusato durante la notte forte tosse e difficoltà respiratoria, si era recata presso la farmacia e nell'occasione il farmacista aveva consigliato la somministrazione intramuscolo di ceftazidina, consegnando il farmaco alla espressa condizione che fosse previamente autorizzata a far ciò dal medico curante. La donna, tornata a casa, telefonò al proprio curante e ottenutone il consenso, inoculò il farmaco al marito, il quale iniziò subito a stare molto male, tanto da rendersi indispensabile l'intervento urgente del 118, il cui sanitario, giunto in ritardo via elicottero, non fece a tempo a somministrare un farmaco salvavita e, quindi, poté solo constatare il decesso del paziente.

Avverso la sentenza di condanna di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il solo farmacista deducendo che la consegna senza ricetta del farmaco, condizionata all'assenso preventivo alla sua somministrazione da parte del medico curante, pur censurabile sotto l'aspetto della regolarità amministrativa, non poteva, però, essere ritenuta causa sufficiente e determinante la produzione dell'evento-morte, in quanto a determinarlo sarebbe stata, in seguito all'improvvido consulto telefonico con il medico curante, l'inoculazione del farmaco nonché, il mancato rispetto del protocollo sanitario previsto per l'assistenza del 118, essendosi presentata l'unità di intervento mobile senza un medico autorizzato ad inoculare al malato in pericolo di vita un farmaco salvavita (adrenalina) idoneo nel caso di specie a scongiurare il decesso.

La Sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, n. 37478 del 24/9/09)

L'affermazione, contenuta in sentenza, che "fu la somministrazione del farmaco a cagionare il decesso" non spiega, con alto o elevato grado di credibilità razionale, l'esistenza del rapporto di causalità nei confronti del farmacista, poiché la somministrazione del farmaco fu effettuata, come è certo, dalla moglie del paziente e non dal farmacista, la cui condotta omissiva riguarda solo la dazione del farmaco senza ricetta medica, alla espressa condizione, per accordo convenuto con la moglie del deceduto, che la somministrazione di esso fosse preceduta dal consenso informato del medico curante.

All'accoglimento del ricorso, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello, alla quale spetta, pertanto, il compito di offrire una razionale e corretta motivazione sul ruolo di causalità efficiente da attribuire rispetto all'evento morte alla condotta contestata al farmacista, omissiva quanto all'obbligo di esigerne previamente la prescrizione medica con regolare ricetta. (Pubblicata il 22 dicembre '09) da MEDLEX